

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato in proprio dall'Avv. [OMISSIS] CF ([OMISSIS]) del Foro di Padova PEC ( [OMISSIS]) avverso la decisione del Consiglio di Disciplina del Veneto n.89/22 del 13/05/22 e notificata il 28/06/22 che ha applicato la sanzione della censura;  
per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Favi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

L'avvocato [OMISSIS] è stato giudicato dal Consiglio di Disciplina del Veneto per i seguenti capi di incolpazione:

*a) per aver violato gli artt. 9 e 53 del CDF per non aver tenuto nell'esercizio della sua attività professionale e nei rapporti coi magistrati un comportamento improntato ai principi di lealtà, correttezza, probità e decoro per aver riportato nel testo di un ricorso, con parti evidenziate in grassetto e scritte con lettere maiuscole, ed aver allegato al ricorso stesso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., depositato al Tribunale di Padova in data 9/2/2019 nell'interesse dei suoi clienti, Sigg.ri Dott. [OMISSIS] e Dott.ssa [OMISSIS], un esposto presentato in pari data al Vice presidente del CSM, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia nei confronti del giudice, Dott.ssa [OMISSIS], che alcuni giorni prima aveva rigettato un 'analoga richiesta di concessione di sequestro inaudita altera parte effettuata dalla stessa parte ricorrente e con il patrocinio dello stesso avvocato, all'evidente scopo strumentale di intimorire il Giudice a cui il secondo ricorso sarebbe stato assegnato. In Padova, il 9/2/2019";*

*b) per aver violato gli artt. 19 e 52 del CDF per non aver tenuto nell'esercizio della sua attività professionale un comportamento nei confronti della collega, Avv. [OMISSIS], ispirato a correttezza e lealtà e utilizzando nei suoi confronti espressioni sconvenienti, anche se scritte dal suo cliente, rispondendo alla sua richiesta circa le intenzioni dei Dott. [OMISSIS] in ordine al pagamento delle spese legali a cui il Tribunale di Padova li aveva condannati, all'evidente scopo di intimorire la collega e la sua cliente, inviandole un esposto a firma e presentato dal Dott. [OMISSIS] in data 31/5/2019, senza alcun commento e rifiutandosi in seguito di dissociarsi dal suo contenuto, facendo così proprie le espressioni sconvenienti ed offensive ivi contenute del seguente tenore: "una coppia criminale", l'esponente è "una incube" e la sua cliente "caduta nelle grinfie della [OMISSIS]" e ancora: "La [OMISSIS] sta strumentalizzando (strumentalizzare = servirsi di qualcuno o di qualcosa per raggiungere un proprio fine) o ... dalle carte processuali emergono in realtà indizi gravi, univoci e concordanti di una ipotesi assai più inquietante sulla quale il Sig. Procuratore della Repubblica, con i suoi poteri di indagine, saprà far luce. La coppia [OMISSIS] —*

*[OMISSIS], con condotte reiterate mi ha molestato in modo da cagionarmi un perdurante e grave stato d'ansia (e di paura, dopo aver scoperto di avere contro un manipolo di cinque giudici associati) costringendomi ad alterare le mie abitudini di vita. Per non vedere nemmeno la faccia della [OMISSIS] e della [OMISSIS], la cui vista mi causa ormai ripulsione .. giro alla larga da Via [OMISSIS] dove la [OMISSIS] ha lo studio: purtroppo lo studio [OMISSIS] (ma studio è una parola grossa) è a circa 500 metri da casa mia. ... Ora è pacifico: che la [OMISSIS] non studia un libro di diritto da decenni; incapace di formulare una qualsiasi argomentazione giuridica ma ribatte sempre le stesse affermazioni, ossessivamente come un mantra ... E tuttavia, pur risultando dal fascicolo processuale la sua incapacità di formulare un corretto ragionamento logico ... la stessa [OMISSIS] nel verbale 3/5/2019 rende manifesta al mondo la sua ignoranza abissale ... e la [OMISSIS] sa di avere torto marcio .... la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 c.p. quando sia formulata con l'intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e per risultati non conformi a giustizia. ... Inoltre, poiché il patrocinio infedele dell'Avv. [OMISSIS] si inquadra nel secondo comma dell'art. 380 c.p., prospetterò ed insisterò davanti l'Autorità Giudiziaria affinché sia applicata la misura interdittiva della sospensione ex artt. 287, 289 e 290 c.p.p.", nonché rivolgendosi alla collega senza onorarla del titolo di avvocato e senza salutarla. In Padova dal 31/5/2019 al 17/6/2019>.*

Con esposto del 27/02/2019 la Dott.ssa [OMISSIS], Presidente della II Sez. Civile del Tribunale di Padova, lamentava un comportamento deontologicamente rilevante a carico dell'Avv. [OMISSIS], il quale, in un ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato dal segnalato alla sezione dell'esponente, aveva inserito, con parti evidenziate in grassetto e/o con lettere maiuscole, la segnalazione che la parte da esso rappresentata aveva presentato in pari data al Vice presidente del CSM, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia nei confronti del Giudice Dott.ssa [OMISSIS], che alcuni giorni prima aveva rigettato un'analogha richiesta di concessione di sequestro inaudita altera parte, incardinato dalla stessa parte ricorrente e con il patrocinio dello stesso avvocato.

Sempre nei confronti dell'avv. [OMISSIS] veniva presentato un esposto al COA di Padova da parte dell'avv. [OMISSIS], la quale, quale difensore della sig.ra [OMISSIS] contro i sig.ri [OMISSIS] in un procedimento di sequestro conservativo, dopo aver richiesto all'avv. [OMISSIS], legale dei [OMISSIS], se i suoi assistiti intendessero adempiere spontaneamente alla richiesta di condanna alle spese legali liquidate, aveva ricevuto dal

detto avv. [OMISSIS] un e-mail, priva di contenuto, con in allegato un estratto della denuncia contro di essa depositata dal suo cliente, Dott. [OMISSIS], nella medesima data del 31/5/19, con degli omissis. Il testo della denuncia presentata dal Dott. [OMISSIS] nei confronti dell'esponente e della sua cliente era ritenuto altamente offensivo, in quanto venivano definite "una coppia criminale", l'esponente "una incube" e la sua cliente "caduta nelle grinfie della [OMISSIS]" e ancora: "La [OMISSIS] sta strumentalizzando (strumentalizzare = servirsi di qualcuno o di qualcosa per raggiungere un proprio fine) o .... dalle carte processuali emergono in realtà indizi gravi, univoci e concordanti di una ipotesi assai più inquietante sulla quale il Sig. Procuratore della Repubblica, con i suoi poteri di indagine, saprà far luce. .... La coppia [OMISSIS] — [OMISSIS], con condotte reiterate mi ha molestato in modo da cagionarmi un perdurante e grave stato d'ansia (e di paura, dopo aver scoperto di avere contro un manipolo di cinque giudici associati) costringendomi ad alterare le mie abitudini di vita. ... Per non vedere nemmeno la faccia della [OMISSIS] e della [OMISSIS], la cui vista mi causa ormai ripulsione ... giro alla larga da Via [OMISSIS] dove la [OMISSIS] ha lo studio: purtroppo lo studio [OMISSIS] (ma studio è una parola grossa) è a circa 500 metri da casa mia. .... Ora è pacifico: che la [OMISSIS] non studia un libro di diritto da decenni; è incapace di formulare una qualsiasi argomentazione giuridica ma ribatte sempre le stesse affermazioni, ossessivamente come un mantra .... E tuttavia, pur risultando dal fascicolo processuale la sua incapacità di formulare un corretto ragionamento logico ... la stessa [OMISSIS] nel verbale 3/5/2019 rende manifesta al mondo la sua ignoranza abissale ... e la [OMISSIS] sa di avere torto marcio". Con specifico riferimento alla richiesta di pagamento il Dott. [OMISSIS] nella sua denuncia scriveva che "la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 c.p. quando sia formulata con l'intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e per risultati non conformi a giustizia". Riferiva poi l'esponente che seguirono altre e-mail nelle quali l'Avv. [OMISSIS] trascriveva nuovamente quanto denunciato dal suo cliente e si rivolgeva alla collega senza utilizzare il suo titolo, ma semplicemente scrivendo: "c.a. Antonella [OMISSIS] c/o [OMISSIS]". All'esito del dibattimento il CDD ha accertato la responsabilità disciplinare dell'incolpata per tutte le contestazioni per come segue:

capo a): < è risultato provato, sia documentalmente che per ammissione dello stesso avv. [OMISSIS], che questi, nel testo di un ricorso per sequestro conservativo depositato presso il Tribunale di Padova il 9.2.2019 nell'interesse dei clienti [OMISSIS] ha riportato, a carattere maiuscolo ed in grassetto, la seguente frase : " Richiamata l'attenzione dell'Ecc.mo Pres. Trib. Padova, dott. [OMISSIS], sull'esposto del dott. [OMISSIS] datato 9.2.2019 inviato per

conoscenza allo stesso tramite pec ( allegato F) ... In questo esposto si legge: “ un Giudice che non sia preparato, laborioso e imparziale lede il prestigio dell'intera MAGISTRATURA. ...la dott.ssa [OMISSIS] è gravemente carente in tutti e tre dei predetti profili ... la dott.ssa [OMISSIS], nell'interpretare norme, principi e istituti giuridici, dimostra una inammissibile INCOMPETENZA giuridica... si è ispirata al DIRITTO con la conseguenza che la dott.ssa [OMISSIS], dal ruolo di LIBERO GIUDICE SUPER PARTES, è scaduta a quella di parte ... Allegare un esposto contenente frasi volte a minare la figura del giudice sia sotto il profilo della preparazione giuridica che dell'imparzialità costituisce violazione dell'art. 53 C.D.F. Nemmeno l'evidente eventuale errore del giudicante può legittimare il venir meno da parte dell'avvocato del suddetto principio comportamentale.

*La motivazione addotta dall'avv. [OMISSIS] per giustificare l'epigrafe in grassetto e l'allegazione dell'esposto, e cioè di aver voluto far presente di non più assegnare alla dott.ssa [OMISSIS] il nuovo ricorso per sequestro conservativo in quanto giudice che già si era occupato della vicenda avendo rigettato analogo ricorso in precedenza depositato, non regge. Per far presente la cosa sarebbe stato sufficiente semplicemente scrivere nelle premesse del ricorso l'opportunità di assegnare a giudice diverso dalla dott.ssa [OMISSIS] ( che già si era espressa) il fascicolo. La violazione degli artt. 9 e 53 C.D.F. è pertanto provata sia sotto l'elemento oggettivo che soggettivo>.*

capo b): <Le offese che, tramite l'avv. [OMISSIS], sono giunte all'avv. [OMISSIS] sono numerose e molto pesanti e toccano la sua dimensione professionale ( .. non studia un libro da decenni , è incapace di formulare una qualsiasi argomentazione giuridica...nel verbale 3.5.2019 rende manifesta al mondo la sua ignoranza abissale. la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo di cui all'art. 629 c.p. ecc.) e personale (riferendosi all'avv. [OMISSIS] e alla sua cliente .. coppia criminale ... per non vedere nemmeno la faccia della [OMISSIS] e della [OMISSIS], la cui vista mi causa ormai repulsione giro alla larga da via [OMISSIS] dove la [OMISSIS] ha lo studio: purtroppo lo studio [OMISSIS] ( ma studio è una parola rossa) è a circa 500 metri da casa mia...) L'avv. [OMISSIS], anche in questo caso, si è difeso dicendo che le gravi espressioni rivolte alla collega [OMISSIS] non erano state scritte da lui ma dal cliente dott. [OMISSIS] e che la stessa aveva confuso “ il piano professionale con quello personale”. Infatti, a dire dell'incolpato, il dott. [OMISSIS] aveva pieno diritto, in veste di parte privata e nella sua veste pubblica di Magistrato garante del Contribuente, di presentare esposti contro l'avv. [OMISSIS] e la sua cliente [OMISSIS] per ipotesi di reato molto gravi quali stalking, tentata estorsione, patrocinio infedele, evasione fiscale, calunnia ecc. e lui aveva semplicemente esplicitato il “proprio doveroso mandato di difesa” inviando alla collega la ben

nota mail con relativo allegato. La Sezione non ritiene pertinente tale argomentazione. L'avvocato, nell'esercizio delle sue funzioni, deve porre ogni più rigoroso impegno a difesa del proprio assistito, ma non deve mai travalicare l'osservanza delle norme deontologiche quali gli artt. 9 e 52 C.D.F. Accettare supinamente la richiesta di un cliente di trasmettere alla collega di controparte, che chiedeva semplicemente di sapere se le spese liquidate in suo favore sarebbero state pagate, una mail, senza alcun commento, con allegato un esposto-denuncia della parte contenete espressioni altamente offensive e sconvenienti significa condividere l'iniziativa e, tale comportamento viola, senza ombra di dubbio, il dettato degli artt. 9 e 52 C.D.F. Nessun rilievo, in questa sede, possono avere le osservazioni dell'incolpato circa il pieno diritto del suo assistito, poi riconosciuto da alcune sentenze del Tribunale di Padova, nei confronti della cliente dell'avv. [OMISSIS]. Si riporta la seguente massima: "Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi, o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da toni irrispettosi. e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost. di terzi manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti " { C.N.F. sentenza n. 94 del 3 maggio 2021) Anche per questo capo d'incolpazione è risultato provato sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo in quanto l'avv. [OMISSIS] ha volontariamente allegato gli scritti, provenienti dal suo cliente e contenenti frasi offensive contro l'esponente, con questo, facendo proprie tali frasi> Avvero il detto provvedimento l'avv. [OMISSIS] ha proposto ricorso in proprio al CNF. Si da atto che in data 28.04.2025 l'incolpato ha presentato delle deduzioni con le quali ha evidenziato che i giudizi tra le parti in causa che si erano conclusi in primo grado con sentenze che accertavano la ragione del dott. [OMISSIS] erano stati confermati dalla Corte di Appello, con la conseguenza, a suo dire, che lo stesso non poteva essere sanzionato in base agli illeciti contestati, giacchè le tesi dei propri clienti avevano trovato giustizia. Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

- *Capo a): Eccesso-sviamento di potere, violazione di legge nonché errata e/o omessa valutazione delle prove*

Secondo il ricorrente non sussisterebbe l'illecito contestato in quanto il proprio cliente aveva il diritto di denunciare ed esprimere tutte le critiche in merito all'operato del giudice e la produzione in giudizio dell'esposto contro il giudice aveva lo scopo di tutelare il diritto di difesa della propria parte assistita. Inoltre, aggiunge che i giudizi nei quali aveva assistito il dott. [OMISSIS] contro [OMISSIS] si erano conclusi in primo grado con il riconoscimento delle pretese della parte da lui assistita. Infine, lo stesso ritiene che le frasi contenute nell'esposto presentato dalla propria parte fossero ad ogni modo pertinenti e pertinenti.

- *Capo b): Eccesso-sviamento di potere, violazione di legge nonché errata e/o omessa valutazione delle prove*

Il ricorrente ritiene insussistente l'illecito in quanto l'esposto denuncia contro l'avv. [OMISSIS] era stato redatto esclusivamente dal proprio cliente, essendo esso estraneo allo stesso, e rappresentava l'esternazione del diritto di denunciare i fatti che riteneva illeciti. Inoltre, aggiunge che alcuna lesività aveva il contenuto dell'esposto visto che i giudizi nei quali aveva assistito il dott. [OMISSIS] contro la sig.ra [OMISSIS] si erano conclusi in primo grado con il riconoscimento delle pretese della parte da lui assistita.

Il ricorrente chiede la riforma del provvedimento affinché venga dichiarato il proscioglimento da ogni illecito.

All'udienza non è comparso l'incolpato che ha depositato due note difensive, con la seconda, nel ribadire quanto già sostenuto nel ricorso, ha prodotto ulteriore documentazione consistente nelle sentenze di appello dei giudizi indirettamente richiamati dalla vicenda disciplinare, ha comunicato inoltre che per ragioni familiari non avrebbe partecipato senza però richiedere un differimento dell'udienza

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato e le motivazioni della decisione del Giudice della disciplina *supra* richiamate vanno confermate. Il ricorrente ha censurato la decisione del CDD in merito alla valutazione delle prove acquisite nel procedimento disciplinare, ritenendo altresì che quanto dallo stesso allegato e documento non fosse stato preso in considerazione (in particolare con riferimento alle memorie difensive e alle sentenze di merito che avevano accolto le ragioni della parte da lui assistita).

In base a costante e uniforme giurisprudenza giova rammentare che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze

documentali acquisite al procedimento, per tutte Cass. civ. Sez. Unite, 28-10-2015, n. 21948 (rv. 637141) e Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 17 del 23 aprile 2019.

Il Consiglio di disciplina ha valutato le difese del ricorrente, ma non le ha ritenute fondate con argomentazioni condivise da questo Consiglio.

L'allegazione al ricorso per sequestro conservativo dell'esposto disciplinare nei confronti del precedente Giudice che si era occupato della vicenda, non può essere considerato come la modalità per segnalare l'eventuale incompatibilità dello stesso alla trattazione del ricorso. Al fine sarebbe stato sufficiente il riferimento alla circostanza occorsa.

Allegare l'esposto è evidentemente il tentativo di intimorire il Giudice, violando peraltro la riservatezza del primo giudicante comunicando ad un collega la pendenza di una segnalazione disciplinare. La libertà di difesa, nella scelta dei mezzi deve trovare temperamento nel rispetto necessario verso la funzione del giudice e della parte. Peraltro, quali fossero le effettive intenzioni del ricorrente si ricava dal medesimo *modus operandi* descritto nel secondo capo di incolpazione, che rende chiaro il mezzo utilizzato è divenuto un metodo.

Un avvocato di esperienza, per come si descrive anche il ricorrente, cultore di materia deontologica, deve saper distinguere il proprio ruolo da quello della parte a maggior ragione quando questa si impone sulla scorta di una carica pubblica che in nulla intercetta i fatti di causa, aldilà degli arzigogolati ragionamenti difensivi, su fantomatiche responsabilità di rilevanza pubblica.

Il provvedimento del Cdd è supportato da una solida ricostruzione dibattimentale, nella gran parte documentale, e a nulla rileva l'esito dei giudizi civili o penali su cui si innesta la valutazione del comportamento disciplinare dell'avv. [OMISSIS], che ha una sua piena autonomia rispetto ai fatti di causa, per come correttamente ricostruito dal Cdd.

Infine, il punto che non coglie il ricorrente è che la "pertinenza e continenza" non va valutata rispetto alle frasi contenute nell'esposto ma nell'uso dell'esposto come allegato al ricorso, che risulta assolutamente ultroneo tale da farlo considerare dimostrativo e si ribadisce in violazione della necessaria riservatezza.

Riguardo al secondo capo di incolpazione ancora più evidente appare la responsabilità del ricorrente, il quale con le argomentazioni difensive pare non cogliere o non voler cogliere il disvalore della condotta e la dimensione della stessa.

Il trasmettere la denuncia quale allegato, senza alcuna ulteriore parola nella mail in risposta ad una legittima richiesta della controparte, non significa essere strumento del proprio assistito, ma essere di per sé autore di una condotta deontologicamente rilevante gravemente lesiva dei rapporti tra colleghi e della dignità dell'esponente.

Nei fatti la mancanza di ogni commento all'allegato nella mail di risposta ha avuto il senso di fare intendere all'esponente di desistere da ogni richiesta perché vi era già una denuncia penale.

L'odierno ricorrente ben conosce quali fossero i mezzi per inibire l'azione di recupero delle spese legali, e tra queste di certo non vi era la denuncia penale che seppur legittimo diritto esercitato dalla parte dott. [OMISSIS], rappresenta nelle modalità esposte una vera e propria minaccia.

Quanto l'avv. [OMISSIS] fosse poi oramai "parte" della vicenda lo dimostra l'evento dimostrativo della mancata indicazione del titolo di avvocato quando si è rivolto all'esponente. La delegittimazione che ha inteso esprimere con la "dimenticanza" fa perfettamente il paio con la palese disistima che trasudano gli scritti del patrocinato dell'avvocato [OMISSIS].

La ripetizione della "dimenticanza" dimostra a parere del Consiglio una scelta specifica di gestire il rapporto di colleganza, che va letto nel quadro generale che si era determinato.

Quanto, infine, alla sanzione il CDD ha irrogato la sanzione della censura, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la sanzione meno afflittiva per via della gravità della condotta.

Si ritiene di condividere in toto le motivazioni del giudice amministrativo che si richiamano, a fronte della gravità dei comportamenti posti in essere confermando anche sotto tale profilo la decisione impugnata.

Come motivato, i due capi di incolpazione sono uniti da un unico progetto deontologicamente rilevante, che coinvolgeva sia la denigrazione della figura del Giudice "con un invito" al secondo stare ben attento nelle decisioni che avrebbe assunto, sia nel dimostrare all'esponente i gravi rischi cui si esponeva nel perseverare nella richiesta delle spese legali.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 dicembre 2025.

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà